



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

anche in funzione di coordinatore dell'ufficio del Giudice di pace;

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella G.U. n. 70 in data 17/3/2020 convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020;

visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” pubblicato sulla G.U. n. 94 in data 8 aprile 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020;

vista la delibera CSM in data 26-3-2020 186/VV/2020 avente ad oggetto: “*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19*”;



considerato che dal combinato disposto dei due citati decreti legge e della legge, di conversione del primo, 24 aprile 2020 n. 27 ed in particolare dall'art. 83 comma 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 si evince che:

“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”;

premesso che il presente decreto è stato preceduto da interlocuzioni con il Presidente della sezione civile, il Magistrato coordinatore del settore GIP e con tutti i Magistrati;

sentito il Dirigente amministrativo;

sentito il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

sentita l'Autorità sanitaria Regionale e preso atto della necessità, “fino a prossime disposizioni” di adottare nel periodo indicato “tutte le misure, ciascuno a seconda della propria organizzazione e modalità di lavoro, per consentire il rispetto delle disposizioni sia igieniche che sanitarie già

fornite dalle Amministrazioni competenti in materia sanitaria (Ministero della Salute, Protezione civile, Regione Lazio)”;

acquisito il consenso del Presidente della Corte d’Appello di Roma

considerato che occorre contemperare l’esigenza di ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia con l’esigenza di assicurare la progressiva ripresa dell’attività giudiziaria attraverso l’adozione di soluzioni organizzative e forme alternative di svolgimento del servizio che consentano di ridurre al massimo i rischi di contagio nella fase di perdurante emergenza epidemiologica;

dispone

quanto segue per la regolamentazione dell’attività nel Tribunale di Civitavecchia dal 12 maggio al 30 giugno 2020

1) **Accesso ai locali**

L’accesso ai locali del Tribunale è consentito unicamente:

- ai magistrati, al personale degli uffici, al personale addetto alla sorveglianza ed ai servizi di pulizia e manutenzione;
- agli avvocati previa esibizione del tesserino di riconoscimento;
- alle parti impegnate in udienza o convocate presso la Camera di Mediazione non prima di un orario di 15 minuti antecedente a quello in cui è fissata l’udienza o la convocazione;
- ai testimoni impegnati in processi che non risultano nell’elenco di quelli da rinviare anch’essi non prima di un orario di 15 minuti antecedente a quello in cui è fissata l’udienza;
- alle altre parti autorizzate, anche per l’espletamento di attività urgenti, previa esibizione della comunicazione di convocazione da parte della cancelleria;
- agli incaricati dei lavori nei locali del Tribunale o di consegne di merci e materiali previa esibizione della documentazione comprovante l’attività da espletare.

L'accesso è consentito solo a persone munite di dispositivi di protezione individuale ed in particolare di mascherine di sicurezza.

Le modalità di circolazione e stazionamento nei locali del tribunale saranno indicate specificamente (tramite cartellonistica e nastro adesivo segnaletico) ai fini di garantire le misure di distanziamento. E' in corso l'acquisto e la dislocazione, nei tempi attualmente consentiti dal mercato, di schermi protettivi.

Si precisa che è consentito l'accesso al personale previsto nei turni di "presenza in ufficio" determinato con l'ordine di servizio del Dirigente Amministrativo e con i successivi provvedimenti di turnazione.

L'accesso alle persone che debbono svolgere nell'ufficio **attività urgenti** e che non hanno preventivamente comunicato la circostanza a mezzo Pec, sarà consentito solo previa richiesta formale, da consegnare agli addetti alla vigilanza che provvederanno a trasmetterla alla Segreteria della Presidenza.

2) **Accesso alle cancellerie, istanze, richieste, copie, deposito atti**

L'**accesso alle cancellerie** è consentito, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. c) del d.l. n. 18/2020 successivamente convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telematica con convocazione degli utenti scaglionata per orari fissi e l'adozione delle misure necessarie per evitare forme di assembramento.

Le istanze e le richieste di accesso agli atti devono essere formulate, con specifica indicazione dei motivi, a mezzo Pec agli indirizzi riportati di seguito. Le risposte saranno comunicate all'indirizzo Pec da cui parte la richiesta con l'indicazione del giorno e dell'ora (tra le 11.00 e le 13.00 per evitare la concomitanza con gli orari di maggior affollamento delle udienze) dell'accesso.

La richiesta di copie di atti deve essere effettuata in via telematica agli stessi indirizzi indicati di seguito. L'ufficio comunicherà la data di ritiro dell'atto e gli adempimenti necessari per il pagamento dei diritti di copia.

I moduli da utilizzare per le principali richieste saranno pubblicati sul sito del Tribunale di Civitavecchia. Saranno in ogni caso ritenute valide le richieste effettuate utilizzando modelli reperiti su siti autorizzati dal Ministero della Giustizia.

Per il settore civile, ai sensi dell'art. 87 comma 11 del d.l. n. 18/2020 successivamente convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27_tutti gli atti e i documenti riguardanti attività per le quali vi è la disponibilità del servizio di deposito telematico dovranno essere depositati in via telematica; in particolare anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Per il settore penale il contenuto del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera penale in data 26 maggio 2016 (che si allega al presente decreto allegato 1) in ordine al deposito telematico degli atti è confermato e se ne darà esecuzione; è autorizzato fino al 30 giugno 2020, il deposito telematico anche degli atti per i quali tale modalità di deposito era esclusa nel protocollo.

3) **Personale amministrativo**

Con ordine di servizio del 19 marzo 2020 e successivi provvedimenti di turnazione sono definite le modalità di lavoro del personale e le presenze nei locali in attuazione dell'art. 87 d.l. 17 marzo 2020 n. 18. Per la fase successiva le modalità di lavoro del personale saranno definite con ordine di servizio adottato dal Dirigente amministrativo, tenuto conto degli accordi intervenuti tra Ministero e rappresentanze sindacali nazionali e previa interlocuzione con le rappresentanze sindacali dell'ufficio.

4) **Tirocinio**

I tirocinanti concorderanno con i giudici affidatari le modalità per la prosecuzione del tirocinio senza essere presenti in ufficio.

5) **Sezione civile**

Nel settore civile **si terranno le udienze** relative a:

- a) cause per alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali,
- b) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- d) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- e) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- f) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- g) procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile;
- h) procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150;
- i) cause, sia in materia ordinaria che in materia di lavoro, che si trovano in fase decisoria (anche ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) o comunque in fase definitiva (art. 181 c.p.c. 309 c.p.c., transazioni,

rinunce), previo eventuale differimento per consentire il deposito di note ;

- j) cause iscritte a ruolo prima dell'1 gennaio 2018, ad eccezione di quelle nelle quali l'udienza è fissata per l'espletamento di prove orali;
- k) altri procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, individuate, con il decreto non impugnabile previsto dall'art. 83 comma 3 lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, dal presidente della sezione civile, quale delegato di questo presidente, per le cause non ancora assegnate, e, su istanza di parte, dal giudice istruttore, per le cause già assegnate;
- l) procedimenti ex art. 1, c. 47 e ss l. n. 92/2012 ("Fornero") che si trovano nella prima fase;
- m) procedimenti ex art. 28 St. lav. che si trovano nella prima fase;
- n) procedimenti aventi ad oggetto discriminazioni sempre in materia di lavoro che si trovano nella prima fase;
- o) procedimenti cautelari in materia di lavoro;
- p) accertamenti tecnici preventivi nei casi in cui il consulente abbia già completato l'incarico;
- q) procedimenti di convalida di sfratto;
- r) procedimenti esecutivi immobiliari e presso terzi per le udienze di distribuzione, anche a seguito di conversione;
- s) procedimenti esecutivi presso terzi per le udienze ex artt. 547, 548 e 549 c.p.c. e per le opposizioni esecutive relative ai procedimenti trattati in tali udienze;
- t) in materia concorsuale: procedimenti prefallimentari esclusi dalla previsione di improcedibilità di cui all'art. 10 d.l. n. 18/2020, le udienze di approvazione del rendiconto, le udienze previste nelle procedure di concordato preventivo e di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- u) procedimenti di volontaria giurisdizione con parti costituite.

Queste procedure saranno trattate con le **modalità ordinarie ovvero cartolari ovvero da remoto consentite** dall'art. 83 comma 7 lett. f) e lett. g) in ragione della decisione del giudice e delle richieste dei difensori come disciplinate anche nell'allegato *“Protocollo per la trattazione delle udienze civili in forma cartolare mediante scambio telematico di note scritte ovvero mediante collegamenti da remoto in videoconferenza nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”* stipulato in data 29 aprile 2020 da questo Presidente con il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (allegato 2). Ove in concreto percorribili in ragione degli adempimenti previsti saranno preferite le modalità da remoto anche nel caso di procedimenti sommari di cognizione, nell'ipotesi di cui all'art. 429 c.p.c. e di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e salvo che non sia necessario, a giudizio del giudice, disporre la comparizione di persona di parti, difensori, testi, ausiliari.

Ai difensori sarà comunicato in un congruo termine il **provvedimento di fissazione** dell'udienza telematica.

I magistrati del settore civile potranno svolgere in via telematica le operazioni relative al **giuramento CTU** (in analogia a quanto previsto dalle linee guida per le procedure esecutive emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 ottobre 2017) per le procedure sopra indicate.

Per le procedure **da trattare alla presenza delle parti**, dei difensori, dei testi e degli ausiliari, l'orario dei processi sarà scaglionato, con un intervallo di almeno 20 minuti, in modo tale da evitare affollamenti nelle aule d'udienza e nei corridoi.

Nelle udienze nelle quali, applicando i criteri esposti, risulterebbero da trattare un numero di processi che non consentirebbero tale scaglionamento, il Giudice escluderà la celebrazione dei procedimenti in esubero dando la precedenza nella trattazione ai procedimenti con anno e numero di ruolo più antico.

Tutte le **altre cause** saranno rinviate ed il rinvio, a data successiva al 30.6.2020, sarà disposto con ordinario decreto inserito nel fascicolo telematico ovvero, ove non sia possibile, con decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti.

Nelle **procedure esecutive immobiliari** e nella fase di **vendita delle divisioni** tutti gli esperimenti di vendita fissati fino al 30 giugno 2020 sono revocati, ed è altresì sospesa, fino al 30 giugno 2020, la pubblicazione di tutti gli **avvisi di vendita** per date successive.

Per il disposto dell'art. 54 *ter* decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 introdotto con legge 24 aprile 2020 n. 27 sono altresì sospese le procedure esecutive immobiliari *“che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore”*.

Per ogni altra indicazione si rimanda alla circolare emanata dai giudici dell'esecuzione in data 30 aprile 2020 (allegato 3)

Nelle **procedure esecutive mobiliari** le vendite che si tengono con modalità telematica potranno essere rifissate a decorrere dal 12 maggio 2020 con nuovo provvedimento del giudice da comunicare alle parti.

L'**esecuzione dei provvedimenti di rilascio** degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino all'1 settembre 2020 per il disposto dell'art. 103 u.c. del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 con le modifiche contenute nella legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27.

Per ogni indicazione relativa alle **procedure concorsuali** si rimanda alla circolare emanata dal giudice delegato ai fallimenti in data 27 aprile 2020 (Allegato 4).

Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione**, si terranno le udienze compatibili, secondo la valutazione del giudice tutelare, con la trattazione cartolare o telematica salvo che non sia necessaria la presenza delle parti e dei difensori.

I **colloqui** degli ausiliari, dei professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici dell'esecuzione e con il giudice delegato nonché dei curatori e degli amministratori di sostegno con il giudice tutelare sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020. Per urgenze, dettagliate in modo specifico e concreto, che non possono essere riferite per iscritto mediante deposito degli atti nel fascicolo telematico, i detti colloqui saranno tenuti eventualmente su piattaforma Microsoft TEAMS, concordando per posta elettronica le modalità con i magistrati attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive cancellerie sotto riportati ovvero i diversi indirizzi indicati nelle circolari emesse dai g.e. e dai g.d.

Le richieste di colloquio urgenti **dei tutori e degli amministratori di sostegno** dovranno essere corredate di indicazione della email dell'istante mediante la quale effettuare il collegamento, un numero di utenza cellulare, ed essere indirizzate alla Pec della Volontaria Giurisdizione e, per conoscenza, alla email del g.t. (anna.puliafito@giustizia.it) ; i colloqui stessi si terranno eventualmente mediante la piattaforma Microsoft Teams sino alla data del 30.6.2020.

Le **comunicazioni destinate alla cancelleria** vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Volontaria giurisdizione e successioni
volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria civile
contenziosocivile.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria lavoro
lavoro.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Esecuzioni immobiliari e mobiliari
esecuzionivicili.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Cancelleria fallimentare

fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Gli uffici relativi alle **spese di giustizia e recupero crediti** restano chiusi al pubblico ma le istanze dirette all'ufficio possono essere formulate, con specifica indicazione dei motivi, a mezzo Pec al seguente indirizzo:

spesedigiustizia.tribunale.civitavecchia@giustizia.it

6) Settore penale

Dibattimento penale

Tutte le udienze penali pubbliche sono celebrate **a porte chiuse**, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

Si terranno le udienze relative a:

- a) processi nei quali sono applicate misure cautelari personali, ivi compresi quelli per i quali è previsto lo svolgimento di attività istruttoria.
- b) processi nei quali sono applicate misure di sicurezza, sia detentive, sia non detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza sia detentive, sia non detentive, ivi compresi quelli per i quali è previsto lo svolgimento di attività istruttoria.
- c) processi fissati per la sola discussione o per l'esame dell'imputato e la discussione, anche se a carico di imputati liberi;
- d) processi nei quali è già stata depositata o avanzata alla precedente udienza istanza di giudizio abbreviato semplice; le nuove richieste di giudizio abbreviato semplice dovranno pervenire via Pec in cancelleria almeno 7 giorni liberi prima rispetto alla data di svolgimento dell'udienza;
- e) processi nei quali è stata avanzata richiesta di patteggiamento e depositato parere favorevole all'accoglimento della richiesta da parte del Pm, che dovrà pervenire già munita del parere via Pec in

cancelleria almeno 7 giorni liberi prima rispetto alla data di svolgimento dell'udienza;

- f) processi fissati per la dichiarazione di estinzione del reato (prescrizione e amnistia, morte del reo da dichiararsi giusta certificato di morte già acquisito, procedimenti per cui sia già stata acquisita remissione di querela ed accettazione da parte dell'imputato, ovvero depositati via Pec in cancelleria almeno 7 giorni liberi prima la data di svolgimento dell'udienza);
- g) processi nei quali è già stata ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, fissati per la verifica dell'esito della prova ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.;
- h) incidenti di esecuzione;
- i) reclami avverso i provvedimenti di archiviazione dell'autorità giudiziaria, avanzati ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p.;
- j) procedimenti per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, da svolgersi con rito direttissimo ai sensi degli articoli 449 e ss. c.p.p. (che possono essere trattati, ove il giudice non ritenga opportuno la celebrazione del processo nelle forme ordinarie, in conformità a quanto previsto nel "Protocollo d'intesa in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto"; allegato 5);

Verranno trattati solo nel caso di **richiesta** della parte o del difensore i processi nei quali sono applicate misure cautelari reali.

Verranno altresì trattati i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Rispetto ai procedimenti che possono trattarsi a **richiesta della parte**, sarà onere dell'imputato o del suo difensore far pervenire presso la Cancelleria, tramite Pec trasmessa almeno sette giorni liberi prima rispetto all'udienza, istanza scritta di celebrazione del processo.

Nelle udienze nelle quali, applicando i criteri esposti, risulterebbero da trattare più di **dieci processi**, il Giudice escluderà la celebrazione dei procedimenti in esubero rispetto al limite previsto, sì da riportare al numero massimo di dieci i procedimenti che verranno trattati. A tal fine il Giudice medesimo darà precedenza nella trattazione ai procedimenti più urgenti, avuto anche riguardo ai criteri di trattazione prioritaria già definiti nella Tabelle del Tribunale, conformi all'art. 132-*bis* c.p.p.. Sarà compito del Giudice quello di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre due giorni prima rispetto alla data di celebrazione dell'udienza, i processi che, pur rientrando tra quelli che astrattamente dovrebbero trattarsi giusta i criteri predeterminati, in concreto non verranno celebrati per rispettare il limite massimo di dieci processi per udienza. La comunicazione, ai sensi dell'art. 83 comma 13 del decreto legge n. 18/2020, verrà effettuata alle parti tramite Pec indirizzata al difensore di fiducia, e, negli altri casi, secondo le regole generali in materia di notificazione.

Laddove, all'esito della individuazione dei procedimenti da trattare, dovesse riscontrarsi l'insistenza di **più processi nel medesimo orario** (per effetto della calendarizzazione precedente per fasce orarie), il giudice procederà a rimodulare gli orari di chiamata dei processi, posticipandone parzialmente l'orario di chiamata di alcuni di questi, per evitare assembramenti e garantire l'ingresso scaglionato, affiggendo la mattina della udienza dinanzi alla porta di ingresso del Tribunale il ruolo di udienza con indicazione degli orari ridefiniti.

Le udienze a carico di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere verranno svolte secondo da modalità da remoto, ai sensi del comma 12 dell'art. 83 del decreto legge n. 18/2020 ed in conformità a quanto previsto nel "Protocollo d'intesa in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto" (allegato 5).

I procedimenti non rientranti nelle categorie sopra menzionate sono differiti a data successiva al 30 giugno 2020 con provvedimento di rinvio d'ufficio fuori udienza; la data di rinvio sarà individuata dal giudice titolare alla luce dei criteri di priorità legali e tabellari.

In ogni caso l'elenco dei processi da trattare in udienza sarà trasmesso nel termine massimo di 4 giorni prima dell'udienza stessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Segreteria della Presidenza del Tribunale anche per l'eventuale pubblicazione sui siti web e alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Le comunicazioni destinate alla cancelleria vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Dibattimento penale

dibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Postdibattimento

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Impugnazioni penali e corpi di reato

postdibattimento.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Ufficio GIP/GUP.

Verranno trattati nel periodo in oggetto i seguenti procedimenti:

- procedimenti per la convalida del fermo o dell'arresto che saranno trattati in conformità a quanto previsto nel "Protocollo d'intesa in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto" (allegato 5)
- procedimenti con imputati in misura cautelare personale (coercitive o interdittive),
- procedimenti con imputati in misura di sicurezza personale,
- procedimenti qualificati come di "codice rosso",
- procedimenti con riti alternativi (anche senza misure);
- opposizioni all'archiviazione

Verranno trattati solo nel caso di **richiesta** di trattazione della parte o dei difensori da effettuarsi fino a sette giorni prima dell'udienza i procedimenti ove sono applicate misure cautelari reali.

Verranno altresì trattati i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nelle udienze nelle quali, applicando i criteri esposti, risulterebbero da trattare più di **dieci processi**, il Giudice escluderà la celebrazione dei procedimenti in esubero rispetto al limite previsto, sì da riportare al numero massimo di dieci i procedimenti che verranno trattati. A tal fine il Giudice medesimo darà precedenza nella trattazione ai procedimenti più urgenti, avuto anche riguardo ai criteri di trattazione prioritaria già definiti nella Tabelle del Tribunale, conformi all'art. 132-*bis* c.p.p.. Sarà compito del Giudice quello di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre due giorni prima rispetto alla data di celebrazione dell'udienza, i processi che, pur rientrando tra quelli che astrattamente dovrebbero trattarsi giusta i criteri predeterminati, in concreto non verranno celebrati per rispettare il limite massimo di dieci processi per udienza. La comunicazione, ai sensi dell'art. 83 comma 13 del decreto legge n. 18/2020, verrà effettuata alle parti tramite Pec indirizzata al difensore di fiducia, e, negli altri casi, secondo le regole generali in materia di notificazione.

Laddove, all'esito della individuazione dei procedimenti da trattare, dovesse riscontrarsi l'insistenza di **più processi nel medesimo orario** (per effetto della calendarizzazione precedente per fasce orarie), il giudice procederà a rimodulare gli orari di chiamata dei processi, posticipandone parzialmente l'orario di chiamata di alcuni di questi, per evitare assembramenti e garantire l'ingresso scaglionato, affiggendo la mattina della udienza dinanzi alla porta di ingresso del Tribunale il ruolo di udienza con indicazione degli orari ridefiniti.

Le udienze a carico di "imputati/indagati" sottoposti a misura cautelare personale e a misura di sicurezza verranno svolte secondo da modalità da remoto, ai sensi del comma 12 dell'art. 83 del decreto legge n.

18/2020 ed in conformità a quanto previsto nel “Protocollo d’intesa in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto” (allegato 5).

I procedimenti non rientranti nelle categorie sopra menzionate sono differiti a data successiva al 30 giugno 2020 con provvedimento di rinvio d’ufficio fuori udienza; la data di rinvio sarà individuata dal giudice titolare alla luce dei criteri di priorità legali e tabellari.

In ogni caso l’elenco dei processi da trattare in udienza sarà trasmesso nel termine massimo di 4 giorni prima dell’udienza stessa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Segreteria della Presidenza del Tribunale anche per l’eventuale pubblicazione sui siti web e alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Le comunicazioni destinate alla cancelleria vanno rivolte ai seguenti indirizzi

Ufficio GIP/GUP

gip.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

7) Ufficio del Giudice di pace

Nel **settore penale** tutte le udienze sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 in considerazione della impossibilità di garantire il “distanziamento sociale” negli uffici.

Nel **settore civile** si utilizzerà la sala dell’udienza penale per garantire il “distanziamento sociale” di parti e avvocati in attesa di essere chiamati e si terranno le udienze relative a:

- a) cause che si trovano in fase decisoria o comunque in fase definitiva (art. 181 c.p.c. 309 c.p.c., transazioni, rinunce);

- b) cause iscritte a ruolo prima dell'1 gennaio 2019, ad eccezione di quelle nelle quali l'udienza è fissata per l'espletamento di prove orali;
- c) altri procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, individuate, con il decreto non impugnabile previsto dall'art. 83 comma 3 lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, su istanza di parte, dal giudice assegnatario;

Tutte le **altre udienze** saranno rinviate ed il rinvio, a data successiva al 30.6.2020, verrà disposto con ordinario decreto inserito nel fascicolo cartaceo e comunicato alle parti.

Le **procedure da trattare** saranno tenute con modalità ordinarie, saranno fissate dalle 9.30 alle 14.30 ad orario differenziato, in numero di 5 ogni ora, adeguatamente intervallate. I giudici provvederanno alla determinazione dell'orario di trattazione. Laddove vi siano in udienza un numero di cause maggiori alle 25 che rispondono ai requisiti sopra indicati si provvederà, sulla base dell'anzianità di iscrizione a ruolo (si tratteranno quelle più anziane), al rinvio di quelle eccedenti tale numero.

Gli **uffici del Giudice di Pace** sono chiusi al pubblico; la richiesta di eventuale accesso per il compimento di attività urgenti e qualsiasi altra richiesta relativa ad attività urgenti deve essere trasmessa a mezzo Pec all'indirizzo gdp.civitavecchia@giustiziacert.it

8) **Unep**

Per l'**accettazione degli atti** è ripristinato l'orario ordinario dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 11,00 con la previsione per il sabato ed i giorni prefestivi della apertura dalle 8,30 alle 9,30 con accettazione limitata solo agli atti urgenti.

Per informazioni utili per l'utenza e per comunicazioni al personale si utilizzerà il canale telematico al seguente indirizzo:

unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

Riguardo alle **attività esterne, notifiche ed esecuzioni**, sia in materia civile, che penale, laddove non sia possibile il ricorso al servizio postale e l'atto debba necessariamente essere effettuato “a mani”, si provvederà a richiedere alle autorità competenti, le necessarie informazioni, per valutare preliminarmente la sussistenza di rischi di contagio, nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Corte d'Appello di Roma, al Procuratore della Repubblica di Civitavecchia, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, ai magistrati e al personale dell'Ufficio ed è pubblicato sul sito del Tribunale di Civitavecchia.

Si chiede la pubblicazione del decreto sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e se ne autorizza la più ampia diffusione.

Civitavecchia 30 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito